



PROVINCIA DI TORINO

# COMUNE DI TORRE PELLICE

C.A.P. 10066 - Tel. 0121/953033 - Fax 0121/933344 - P.iva 01451120016

## REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

### ART. 1

Il servizio dei trasporti funebri nel territorio del Comune di Torre Pellice è municipalizzato con diritto di privativa, in conformità a quanto prescritto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10.09.1990 N. 285.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'esecutività del presente Regolamento, il servizio è svolto dalle Imprese del settore in possesso dell'abilitazione rilasciata dal Comune, nelle forme ed alle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

### ART. 2

L'abilitazione di cui all'art. 1 è rilasciata dal Sindaco alle Imprese di Pompe Funebri che:

- a) siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 115 del T.U. delle Leggi di P.S., rilasciata dalla Questura;
- b) siano iscritte al Registro I.V.A. ed al Registro Ditte tenuto presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
- c) siano in possesso di Autorizzazione al trasporto per conto terzi rilasciata dall'Ufficio della Motorizzazione Civile;
- d) dispongano nel Territorio Comunale di un ufficio aperto al pubblico;
- e) abbiano un recapito telefonico diurno e notturno;
- f) dispongano di idonea autorimessa per la/e autovettura/e funebre/i;
- g) si obblighino, con dichiarazione autenticata, a svolgere il servizio osservando le norme del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e del presente Regolamento.

L'abilitazione non è trasferibile ed il titolare incorre nella decadenza qualora venga meno alcuno dei requisiti sopra citati.

L'abilitazione deve essere tenuta costantemente esposta al pubblico mediante affissione nell'Ufficio di cui al punto d).



PROVINCIA DI TORINO

## COMUNE DI TORRE PELLICE

C.A.P. 10066 - Tel. 0121/953033 - Fax 0121/933344 - P.iva 01451120016

### ART. 3

La scelta dell'Impresa, fra quelle abilitate, è libera.

Il committente comunica all'Ufficio di Stato Civile il nome o la ragione sociale dell'Impresa scelta che viene riportato nell'Autorizzazione al Trasporto.

### ART. 4

Ogni salma sarà trasportata nel Cimitero di Torre Pellice o di altro Comune, indicato dall'Impresa.

### ART. 5

Le imprese provviste dell'Abilitazione Comunale di cui all'art. 1 provvederanno a turno, con rotazione concordata, all'inizio di ogni anno, con l'Ufficio di Stato Civile e con mezzi e personale integralmente a loro carico, al trasporto dal luogo della morte al deposito di osservazione o alla Sala di Autopsia delle seguenti salme:

- 1) di persone decedute in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle durante il prescritto periodo di osservazione (D.P.R. 10.09.1990 N. 285 Art. 12, comma 1.a);
- 2) di persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico, dopo il nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria (D.P.R. 10.09.1990 N. 285, Art. 12 comma 1.b);
- 3) di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento (D.P.R. 10/09/1990 N. 285, art. 12 comma 1 punto c);
- 4) di persone sulle quali si debba procedere a riscontro diagnostico (D.P.R. 10/09/1990 n. 285 art. 37), dal luogo di giacenza del cadavere al luogo dove verrà effettuato il riscontro diagnostico;

Il trasporto di cui al punto 2) dovrà essere effettuato con apposita cassa, foderata di zinco, che dovrà essere, dopo ogni impiego, accuratamente disinfettata.



PROVINCIA DI TORINO

## COMUNE DI TORRE PELLICE

C.A.P. 10066 - Tel. 0121/953033 - Fax 0121/933344 - P.iva 01451120016

### ART. 6

Con le stesse modalità di cui all'art. 5 le Imprese abilitate dovranno provvedere:

- 1) al trasporto dal cimitero di seppellimento alla sala di autopsia, se posta fuori dal cimitero medesimo, delle salme dissepolte per ordine dell'Autorità Giudiziaria in pendenza di giudizio penale;
- 2) al trasporto funebre delle salme nei casi in cui il relativo servizio è richiesto dal Comune, per i funerali di povertà.

### ART. 7

Per ciascuno dei servizi effettuati ai sensi degli artt. 5 e 6 del presente Regolamento, il Comune corrisponderà all'Impresa incaricata la tariffa concordata con le Ditte presenti sul territorio Comunale, nel caso in cui manchino famigliari od eredi in grado di coprire il costo del servizio.

Gli ordinativi di servizio saranno emanati dal competente Ufficio dei Servizi Cimiteriali, che provvederà alla liquidazione a fine periodo, dei servizi effettuati su presentazione di regolare fattura.

### ART. 8

L'Impresa può, su richiesta degli interessati, espletare tutte le prestazioni ed incombenze necessarie al trasporto funebre, quali allestimenti camere ardenti, stampa e pubblicazione di annunci, fornitura di feretri, confezioni di feretri, corone, addobbi, pratiche di legge presso le autorità civili ed ecclesiastiche per trasporti fuori Comune ecc., purchè sia munita della autorizzazioni prescritte dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114.

### ART. 9

L'Impresa oltre al trasporto provvederà a far caricare e scaricare il feretro e le eventuali corone.

E' concordato fra committente ed impresa il corrispettivo per trasporti da o per altri Comuni e per l'accompagnamento mediante autobus ed altri mezzi di trasporto.



PROVINCIA DI TORINO

## COMUNE DI TORRE PELLICE

C.A.P. 10066 - Tel. 0121/953033 - Fax 0121/933344 - P.iva 01451120016

### ART. 10

L'Impresa è tenuta alla rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, del T.U. delle leggi sanitarie approvato con D.P.R. 27 luglio 1934 n. 1265, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285, del vigente regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, delle modificazioni che in futuro dovessero venire emanate in materia, del presente Regolamento, nonché di ogni altra disposizione che l'Amministrazione ritenesse di emanare ai fini del miglioramento del servizio.

### ART. 11

Il trasporto funebre inizia col prelievo della salma dall'abitazione, istituto ospedaliero, convivenza od altro luogo di giacenza del cadavere e si svolge secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

L'orario dei trasporti funebri è fissato, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, dall'Ufficio dello Stato Civile, tenendo conto dei desideri dei richiedenti compatibilmente con le esigenze generali del servizio e con un intervallo minimo di mezz'ora per servizio.

L'orario di inizio del trasporto sarà fissato in modo che il servizio, tenuto conto della sua durata, possa essere ultimato nel cimitero comunale entro l'orario di apertura e di chiusura del medesimo.

Quando ricorrano giustificati motivi il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, può consentire che sia fissato un orario diverso per il trasporto.

### ART. 12

In deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, per i trasporti di cadavere diretti in altro Comune o provenienti da altro Comune, è ammesso il ricorso ad Imprese anche non abilitate dal Comune di Torre Pellice, purchè i mezzi impiegati siano riconosciuti idonei dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.

In via eccezionale per motivi particolari, il Sindaco può autorizzare le Imprese di cui al comma 1 anche per i trasporti funebri che si svolgono interamente nell'ambito del territorio comunale.



PROVINCIA DI TORINO

## COMUNE DI TORRE PELLICE

C.A.P. 10066 - Tel. 0121/953033 - Fax 0121/933344 - P.iva 01451120016

### ART. 13

Il personale dipendente dell'Impresa abilitata dovrà essere in regola con le disposizioni sul collocamento della mano d'opera e sulle assicurazioni sociali (previdenza, assistenza, infortuni).

Il personale stesso dovrà indossare apposita divisa, mantenuta in condizioni decorose e dovrà tenere un contegno dignitoso e confacente al servizio cui è addetto.

### ART. 14

Il tipo e le caratteristiche delle autovetture, nonché le rimesse dei carri funebri devono essere conformi a quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.

### ART. 15

Le Imprese abilitate sostengono direttamente tutti i costi del servizio ed assumono a proprio carico tutte le responsabilità inerenti per danni a persone e/o cose.

### ART. 16

Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U. 03/03/1934 n. 383 (vigenti in forza dell'art. 64 della Legge 08/06/1990 n. 142) e successive modificazioni.

In caso di violazioni o irregolarità nello svolgimento del servizio di particolare gravità, che persistano dopo la diffida, l'abilitazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento può essere revocata.

La revoca è disposta dal Sindaco previa conforme deliberazione della Giunta Municipale.

PROVINCIA DI TORINO



## COMUNE DI TORRE PELLICE

C.A.P. 10066 - Tel. 0121/953033 - Fax 0121/933344 - P.iva 01451120016

### ART. 17

Il Comune si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente Regolamento o di organizzare in altro modo la gestione del servizio dandone semplice preavviso di sei mesi alle Imprese abilitate, senza che ciò possa costituire per le stesse motivo di risarcimento, indennizzo, rimborso, pretese o diritti di sorta.



# COMUNE DI TORRE PELLICE

Provincia di Torino

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

### OGGETTO :

MODIFICA ART. 1 REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI.

L'anno **duemiladodici**, addì **ventidue**, del mese di **marzo**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BERTALOT CLAUDIO	SINDACO	P	
TIBALDO LORENZO	CONSIGLIERE	P	
GEUNA MARINO	CONSIGLIERE	P	
BELLION GIULIA	CONSIGLIERE	P	
BORGARELLO GIOVANNI	CONSIGLIERE	P	
PAYRA BARBARA	CONSIGLIERE	P	
COGNO MARCO	CONSIGLIERE	P	
MANASSERO MAURIZIA	CONSIGLIERE	P	
TAGLIERO ROSELLA	CONSIGLIERE	P	
GIORDANO PAOLO	CONSIGLIERE	P	
BURRATO DAVIDE	CONSIGLIERE	P	
RIGANO ROBERTO	CONSIGLIERE	P	
UGHETTO BARBERIS NICOLETTA	CONSIGLIERE	P	
MERLO ANDREA	CONSIGLIERE	P	
COGNO MARCO	CONSIGLIERE	P	
BERTONE SIMONE	CONSIGLIERE	P	
ALLISIO MAURIZIA MARGHERITA	CONSIGLIERE	P	
<b>Totale</b>		<b>17</b>	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa SALERNO ROSA MARIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BERTALOT CLAUDIO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 10 del 22/3/2012

“Modifica art. 1 regolamento comunale per il servizio dei trasporti funebri.”

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che l'art. 1 del regolamento comunale per il servizio dei trasporti funebri, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30/11/1998 prevede che lo stesso sia effettuato dall'ente stesso con diritto di privata;

Dato atto che il Comune di Torre Pellice non gestisce tale servizio che da innumerevoli anni è effettuato in regime di libera concorrenza per cui si propone di modificare come segue l'art. 1 del predetto regolamento:

“il servizio dei trasporti funebri nel territorio del Comune di Torre Pellice è svolto da imprese del settore in possesso dell'abilitazione rilasciata dal Comune, nelle forme e alle condizioni previste dal regolamento e in conformità a quanto previsto dal DPR 285/1990;

Quanto sopra premesso;

Dato atto del parere di conformità espresso del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 2, Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

### **DELIBERA**

Di modificare, come riportato in narrativa, l'art. 1 del regolamento comunale per il servizio dei trasporti funebri.